

Bari, 13/3/1984

PROPOSTA DI LEGGE

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA**

Relazione


392/A

E' nozione comune e universalmente accettata che la mancanza di notizie su un fatto o una questione, equivale alla negazione del fatto stesso o addirittura all'accantonamento della questione in parela; comunque alla mistificazione del fatto e allo sviamento della questione, qualunque sia la loro effettiva consistenza. La liberta di espressione sancita dalla Costituzione Italiana, d'altre canto, e il correlario della nozione citata, con la garanzia per tutti, di liberamente esprimere e difendere le proprie idee.

Anche l'attivita di un organo legislativo e amministrativo tanto complesso quale e quello regionale, ha bisogno di validi strumenti di informazione che, senza passare attraverso condizionamenti esterni, facciano direttamente da tramite tra la Regione stessa ed i cittadini che sono i destinatari della sua attivita. "L'ignoranza della legge non e ammessa", suonava un vecchio assioma di tempi certamente poco rispettosi dei diritti dei cittadini. Ora, tra questi diritti c'e anche quello di essere informati in quanto soggetti attivi e passivi della attivita legislativa e amministrativa. Ma oltre che di un diritto dei cittadini, si tratta di un preciso obbligo (ed anche rilevante interesse) del legislatore e dell'amministratore pubblico. Ad assolvere questo obbligo, a soddisfare il proprio interesse e soprattutto il diritto del cittadino, non puo certamente bastare la pura e semplice attivita documentaria degli Uffici Stampa o la redazione di qualche rivista specializzata; ne, d'altre canto puo essere affidate alla sola Gazzetta Ufficiale (a parte quelle di certificazione) il compito di scendere in profondita, come mezzo di informazione, in tutti gli strati sociali della popolazione.

La legge proposta, della quale esistono esempi operanti gia in altre regioni italiane, e intesa, dunque, a colmare una autentica lacuna nella legislazione regionale, dotando l'Eute Regione di uno strumento valido per la diffusione della informazione ed al tempo stesso prevedendo mezzi e disponibilita per stimolare o attuare direttamente attivita di studio e di documentazione per tutto quanto riguarda l'etnos di Puglia. Particolare rilievo e stato dato alla utilizzazione di tecniche moderne quali quelle audio-visuali per il loro congeniale carattere di immediata comprensibilita. Altre accento va posto sulla indicata utilizzazione di giornalisti iscritti all'Ordine Nazionale per la garanzia di professionalita che ne deriva.

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
16 MAR 1984		
Cat.	Classe	Fusc.
Prot. N.	1682	



## PROPOSTA DI LEGGE

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA.

### Art. 1

#### Finalità e contenuti della legge.

Al fine di promuovere e l'informazione sulle attività regionali, sulle materie di competenza e di interesse regionale, su argomenti inerenti i veri aspetti della realtà pugliese, nonché al fine di favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della cultura della civiltà della società e dell'economia della Puglia e delle sue varie realtà sub/regionali, con riguardo anche agli aspetti popolari e linguistico-dialettali, la giunta regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad assicurarsi la disponibilità e diffondere:

- a) - iniziative atte a informare sull'attività della giunta regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi radiotelevisivi;
- b) - riviste, periodici e altre pubblicazioni sull'attività legislativa e amministrativa della regione e su temi di interesse regionale;
- c) - studi e ricerche, volumi singoli e in collane, e ogni altra pubblicazione volta al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;
- d) - manifesti e stampati di informazione, promozione, pubblicità inerenti settori di attività di competenza regionale;
- e) - materiali audio-visuali idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;

Le iniziative di cui alla lettera c) del primo comma possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità o di funzionalità, a Istituti e organismi specializzati, mediante apposita convenzione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla lettera e) del primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituti culturali della Regione.

Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla realizzazione delle serie di strumenti audio-visuali di cui al presente articolo, è preposto un comitato dei garanti, formato da tre assessori designati dalla giunta regionale e da tre consiglieri designati dal consiglio regionale.

## Art. 2

### Modalità di attuazione dell'attività di informazione;

La giunta regionale determina con propria deliberazione:

- a) - le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale da realizzare direttamente;
- b) - i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;
- c) - le altre modalità inerenti la realizzazione, la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei materiali audio-visuali;

La Regione non può raccogliere pubblicità nelle pubblicazioni edite direttamente da essa.

Art. 3

Ferme particolari di informazioni

La giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o comunque assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere informativo e promozionale, quali:

- a) - rubriche ed inserti redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;
- b) - programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo dell'emittenza pubblica e privata e con video cassette destinate secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1.

Art. 4

Direzione e redazione

Per le iniziative di cui all'art. 1 lettera b) della presente legge, la giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle singole riviste periodiche e testate, che deve essere un giornalista iscritto all'ordine professionale.

Lo stesso risponde direttamente alla giunta per quanto attiene i contenuti delle pubblicazioni.

Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione delle altre iniziative di cui alla presente legge, la giunta può avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove previste, nei rispettivi ordini e albi, mediante rapporti regolati sulla base dei rispettivi contratti nazionali di lavoro dei tariffari professionali, ovvero di istituti e società di ricerca, mediante rapporti regolati sulla base di apposite convenzioni.

ART. 5

Iniziative di informazione di settore e istituzione della struttura regionale per l'informazione.

Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle strutture amministrative regionali, rientranti in quelle elencate nei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per quanto attiene i rispettivi programmi e la loro esecuzione, da una struttura regionale per la informazione.

Nell'ambito della Segreteria della Giunta è istituita la struttura regionale per l'informazione alla quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di quattro giornalisti assunti a contratto e iscritti all'ordine dei giornalisti. La struttura suddetta svolge anche i compiti di Ufficio stampa.

Essa opera alla dirette dipendenze della Giunta regionale e risponde alla stessa della propria attività.

ART. 6

Norma finanziaria.

All'onere per lo svolgimento delle attività di informazione di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1984 ...

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla  
Illegale  
20.3.84  
Direzione provinciale  
Consiglio